



Garanzie/VML

Spett.le
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBIN GESU
PIAZZA DI SANTONOFRIO,4
00165 ROMA (RM)
Italia

Assago, 17 Aprile 2025

Schema tipo 1.2 (d.m. 193 del 16 settembre 2022)

Garanzia fideiussoria definitiva n. 0947000000113306
(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

1. Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:
 - a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
 - b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
3. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:
 - a) decorre dalla data di stipula del contratto;
 - b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e



comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1, ma comunque entro e non oltre il **30 aprile 2026**.

2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:
 - a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
 - b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
3. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
4. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.
3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).
3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi



dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice dei Contratti Pubblici), al fine di verificare la validità della presente garanzia, il Beneficiario potrà accedere al seguente indirizzo della banca www.bnl.it/verificagaranzie. In caso di indisponibilità del sito internet o per altre informazioni che ritenga utili ai fini del controllo e della verifica della garanzia, il Beneficiario potrà inviare una PEC al seguente indirizzo PEC della banca fideiussioni@pec.bnmail.com.



ATTO DI FIDEIUSSIONE ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

Schema tipo 1.2 Scheda tecnica 1.2	GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)
---------------------------------------	---

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 193 del 16 settembre 2022

Garanzia Fideiussoria n. 0947000000113306		Garante Banca Nazionale del Lavoro Spa Apac Trade Finance e Garanzie – Garanzie, Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL - iscritto all'albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005 Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi	
Città	Via	Cap	Provincia
Assago	Via del Mulino 9, PL U3	20057	MI
C.F./P.Iva 09339391006		Pec fideiussioni@pec.bnmail.com	

Contraente BECTON, DICKINSON ITALIA S.P.A.			
Città	Via	Cap	Provincia
MILANO	VIA ENRICO CIALDINI 16	20161	MI
C.F./P.Iva 00803890151		Pec BDUFFICIOGARE@LEGALMAIL.IT	

Stazione Appaltante OSPEDALE PEDIATRICO BAMBIN GESU			
Città	Via	Cap	Provincia
ROMA	PIAZZA DI SANTONOFRIO,4	00165	RM
C.F./P.Iva 03460320611		Pec SUPPLYCHAIN@PEC.OPBG.NET	

Descrizione opera/servizio/fornitura OGGETTO: PROCEDURA PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 4, LETT. B), DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI CONSUMABILI BECTON DICKINSON S.P.A., NECESSARI ALLA CONDUZIONE DEGLI ESPERIMENTI (CHE COMPRENDE ANCHE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE DI LABORATORIO) PER LE ATTIVITÀ PRESSO L'AREA DI RICERCA DELL'UNITÀ DI RICERCA IMMUNITÀ PATOGENO-SPECIFICA, AFFERENTE ALL'AREA DI RICERCA ONCOEMATOLOGIA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI (MCNT2) CON CODICE PROGETTO PNRR- MCNT2-2023-12377304 DAL TITOLO "IMPACT OF POSTBIOTIC ADMINISTRATION ON THE IMMUNE- RECONSTITUTION AND CLINICAL OUTCOME OF BONE MARROW TRANSPLANTATION: A DOUBLE-BLIND RANDOMIZED INTERVENTIONAL STUDY"- CUP E83C24000790006	Luogo di esecuzione Roma
Costo Aggiudicazione (€)	Ribasso % asta



EUR 33.516,70 (Euro trentatremilacinquecentosedici/70)	
Somma Garantita (€)	% dell'importo contrattuale
EUR 211,55 (Euro duecentoundici/55)	L'importo della fidejussione è ridotto pari del 30% per il possesso della certificazione ISO 9001 + 10% garanzia digitale

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

IL CONTRAENTE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

Emessa in n. 1 copia ad un solo effetto il 17 Aprile 2025

**Dichiarazione sostitutiva
DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

(art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Spettabile
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBIN GESU
PIAZZA DI SANTONOFRIO,4
00165 ROMA (RM)
Italia

Assago, 17/04/2025

I sottoscritti **VITTORIO LUIGI REGAZZI** e **MARCO ARRIGONI** residenti per la carica in Assago, consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARANO

di essere facoltizzati, nella loro qualifica di Quadri Direttivi della Banca Nazionale del Lavoro Spa in forza dello Statuto vigente e con le modalità di esercizio riportate nel Verbale n. 203 del 21/12/2023 - delibera C.d.A., ad emettere fidejussioni per conto della Banca stessa con firma congiunta per un importo illimitato.

(Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

Allegato A all'atto
a rogito Notaio Avv. Salvatore Federico
di Roma Rep. N. 13989/8387
In data 31 GENNAIO 2024

000300

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N.203

Seduta del 21 dicembre 2023

Si è riunito alle ore 9.30 presso la sede legale in Roma, Viale Altiero Spinelli n.30, il Consiglio di Amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., convocato, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, in data 15 dicembre 2023.

Presiede: dott.ssa Claudia Cattani.

Segretario: avv. Paolo D'Amico (presente presso la sede legale).

Sono presenti:

- ✓ in sede: l'Amministratore Delegato dott.ssa Elena Goitini; i Consiglieri: ing. Roger Abravanel, prof.ssa Stefania Bariatti, ing. Francesco Caio, ing. Jean Clamon, dott. Mario Girotti, ambasciatore Giandomenico Magliano, dott. Yves Martrenchar, dott. Angelo Novati, avv. Marina Rubini;
- ✓ in video conferenza: i Consiglieri dott. Thierry Laborde e dott. Roberto Tentori.

Sono inoltre presenti: il Presidente del Collegio Sindacale dott. Marco Pardi ed i Sindaci dott. Andrea Perrone e dott.ssa Giorgia Carrarese.

OMISSIS



Assistono in sede la Dirigente e quadri direttivi della Segreteria Organi Sociali, traduttrici e tecnici addetti ai collegamenti audio e video.

La **Presidente**, verificata la possibilità per i Consiglieri collegati in video di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, fa presente, che, come di consueto, tutti i documenti oggi all'attenzione del Consiglio (e messi a disposizione, nella quasi totalità con largo anticipo, nei giorni precedenti la riunione) sono consultabili sulla piattaforma dedicata, e che pertanto è garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

La Presidente, quindi, dopo aver provveduto, coadiuvato dal Segretario, alla corretta identificazione di tutti i partecipanti, comunica che il Consiglio di Amministrazione risulta, pertanto, regolarmente costituito a norma di Statuto e di Legge e atto a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

000301



OMISSIS

4) People & Culture Area.



OMISSIS

La **Presidente**, dopo aver fatto alcune raccomandazioni per garantire una più ordinata ed agevole trattazione e discussione degli argomenti all'Ordine del giorno, dà inizio alla riunione.

OMISSIS



000318

OMISSIS

4.2. Aggiornamenti in materia di poteri di firma e rappresentanza

Documentazione a supporto: 4.2 Informativa di sintesi e relativo allegato (Allegato 1: Disposizioni in materia di firma e rappresentanza legale)(sottoposta e conservata in atti).

OMISSIS



Il Consiglio di Amministrazione, udita la relazione ed esaminata la documentazione prodotta,
delibera

di approvare le Disposizioni in materia di poteri di firma e di rappresentanza legale del personale della Banca così come aggiornate e di seguito trascritte:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POTERI DI FIRMA E DI RAPPRESENTANZA LEGALE DEL PERSONALE DELLA BANCA

1. ESERCIZIO DELLA FIRMA IN BANCA: REGOLE GENERALI

Per firma sociale si intende la facoltà di sottoscrivere atti e documenti della Banca anche se agenti per conto di Società che le abbiano conferito procure o sulla base di specifici accordi negoziali.

La firma sociale:

- può essere attribuita, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto 3° comma dello Statuto, dal Consiglio di Amministrazione ai suoi membri e al personale della Banca;
- ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha delegato all'Amministratore Delegato la disciplina della firma sociale;
- è stata conferita al personale dipendente (incluso il personale delle Società del Gruppo BNL, di BNP Paribas e delle Società italiane ed estere di BNP Paribas distaccato presso le strutture centrali o periferiche della Banca) con la qualifica di:
 - dirigente;
 - quadro direttivo;
 - area professionale che ricopre un ruolo di coordinamento formalizzato e/ o incaricato formalmente dell'offerta fuori sede, che sia iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari e/o all'Albo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi (OAM - Organismo Agenti e Mediatori). In tale ultima ipotesi il conferimento viene limitato esclusivamente ai fini della sottoscrizione degli atti previsti nella modulistica standard della Banca nell'ambito della suddetta attività;
 - area professionale che ricopre il ruolo di HR Business Partner per l'ambito di competenza;
- è stata conferita ai Consulenti Finanziari legati alla Banca da un rapporto di Agenzia incaricati dell'offerta fuori sede iscritti all'Albo dei Consulenti Finanziari, e ai Financial Bankers iscritti all'Albo degli Agenti e Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi (OAM - Organismo Agenti e Mediatori), esclusivamente ai fini della sottoscrizione degli atti previsti nella modulistica contrattuale standard della Banca;
- è esercitata congiuntamente da due dipendenti, per tutti gli atti e gli scritti relativi alle materie, attività ed operazioni svolte dalla Banca in Italia ed all'Estero. La firma va apposta come da specimen depositato ed in corrispondenza del nome (iniziale) e cognome (per esteso) del firmatario al fine di una chiara individuazione dello stesso;
- dovrà essere esercitata, ove previsto, a seguito dell'acquisizione della specifica delibera;
- può essere esercitata anche singolarmente ad eccezione degli atti verso la Pubblica Amministrazione (vedi paragrafo 4), limitatamente ai seguenti casi:
 - o atti e scritti relativi ai contratti di finanziamento (vedi paragrafo 2);
 - o rappresentanza legale (vedi paragrafo 3);

- o fattispecie operative (vedi paragrafo 6).

2. FIRMA DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

È attribuito ai seguenti ruoli:

- Direttore Generale
- Executive Chairman Corporate & Institutional Banking Italy
- Chief Commercial Officer (CCO)
- Head of Area, Head of Unit a diretto riporto del Chief Commercial Officer (CCO) / Executive Chairman & Institutional Banking Italy
- Direttori Territoriali, Direttore Territorio Direct, Direttore Client Service Center, Responsabile Large Corporate Network, Responsabile Wealth Management e Responsabile Rete Intensive Care
- Responsabili Operations
- Eventuali sostituti incaricati dai titolari dei ruoli sopra citati

il potere di:

- sottoscrivere, anche a firma singola, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite e per le strutture di cui sono titolari, contratti di finanziamento di qualunque specie e fidejussioni passive, nei quali la Banca sia parte erogante, ad eccezione di quelli che comportano impegni verso la Pubblica Amministrazione. Per i contratti di importo unitario non superiori a Euro 500.000 vedi primo bullet del paragrafo 6
- rilasciare procure, a terzi ed al personale della Banca, per la stipula dei contratti di cui al punto precedente e la sottoscrizione dei conseguenti atti.

3. RAPPRESENTANZA LEGALE

Per rappresentanza legale si intende il potere di manifestare la volontà sociale nei confronti dei terzi ed instaurare, quindi, rapporti giuridici tra questi e la Società.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli art. 35 – 3° comma e 37 dello Statuto, può conferire la rappresentanza legale e la firma sociale a personale dipendente o, per singoli atti o categorie di atti, anche a persone fisiche o giuridiche estranee alla Banca.

In applicazione di quest'ultima disposizione, il Consiglio di Amministrazione conferisce ai titolari dei seguenti ruoli:

- Direttore Generale;
- Vice Direttori Generali;
- Executive Chairman Corporate & Institutional Banking Italy, Chief Commercial Officer (CCO),



000521

Chief Operating Officer, Chief of People & Engagement;

- Head of Area¹ / Head of Unit a diretto riporto del Chief Commercial Officer (CCO) / Executive Chairman Corporate & Institutional Banking Italy / Chief Operating Officer / Chief of People & Engagement;
- Direttori Territoriali, Direttore Territorio Direct, Direttore Client Service Center, Responsabile Large Corporate Network, Responsabile Wealth Management, Responsabile Operations, Responsabile Rete Intensive Care;
- eventuali sostituti incaricati dai titolari dei ruoli sopra citati in coerenza con la normativa vigente in materia;

la rappresentanza della Banca per gestire gli affari di pertinenza del proprio perimetro di operatività e delle relative dipendenze e per assicurarne il funzionamento, entro i limiti dei poteri conferiti ed in conformità delle norme relative alle operazioni ed ai servizi di banca, usando la firma sociale secondo quanto indicato nel presente documento.

Inoltre, i titolari dei sopra citati ruoli hanno:

- la facoltà di consentire, quando il credito garantito è estinto o transatto, la cancellazione di iscrizioni ipotecarie, di trascrizioni di privilegi ed estinzione di garanzie pignoratorie (ivi comprese il pegno su quote s.r.l.);
- la rappresentanza processuale della Banca nelle procedure fallimentari e concorsuali in genere, in quelle per decreto ingiuntivo e di esecuzione mobiliare ed immobiliare, nonché nelle relative procedure di opposizione ed infine in tutti gli atti giudiziari tendenti a cautelare e conservare i diritti della Banca, ivi compresa la presentazione di querele. Nei predetti giudizi i medesimi titolari possono rilasciare procure peciali a dipendenti ed a chiunque altro anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo, giuramenti suppletori e decisori;
- la rappresentanza legale per compiere tutti gli atti (anche giudiziari), instaurare rapporti e rendere dichiarazioni, nei confronti dell'Autorità Giudiziaria, nonché in sede di notifica di atti di qualunque genere, compresi gli atti giudiziari di ogni tipo.

Negli ambiti sopra citati i predetti soggetti, in coerenza con le responsabilità della struttura a cui sono preposti, hanno inoltre facoltà di rilasciare a firma singola procure anche giudiziali, nonché procure al personale della Banca o a terzi, per rendere dichiarazioni nell'interesse della Banca e per rappresentarla, anche in qualità di parte, nell'ambito dei procedimenti nei quali la Banca stessa sia coinvolta.

I ruoli cui è attribuita la rappresentanza di BNL possono esercitarla anche se agente per conto di Società che le abbiano conferito procure o sulla base di specifici accordi negoziali.

¹ Include Head of Inspection Générale – Hub Italy

4. ATTI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In applicazione delle prescrizioni previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Banca, è obbligatorio l'esercizio della firma congiunta per i seguenti atti²:

- contratti che comportano assunzione di impegni nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed Enti Pubblici (firma congiunta di due esponenti abilitati della Banca);
- atti relativi a rapporti con destinatari di agevolazioni ed erogazioni pubbliche (firma congiunta di due esponenti / soggetti abilitati dalla Banca).

5. NOMINA DEI RESPONSABILI/AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

In applicazione del modello di gestione della privacy, adeguato al Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 (GDPR), è stato previsto che la nomina di soggetti terzi "Responsabili Esterni del trattamento" di dati di cui BNL è titolare, venga effettuata contestualmente alla sottoscrizione della contrattualistica con i diversi fornitori/committenti.

A tal fine, sono delegati a nominare i "Responsabili del trattamento" e gli "Autorizzati al trattamento" e ad accettare la designazione di BNL quale "Responsabile del trattamento" i titolari dei seguenti ruoli:

- Direttore Generale;
- Vice Direttori Generali;
- Executive Chairman Corporate & Institutional Banking Italy, Chief Commercial Officer (CCO), Chief Operating Officer, Chief of People & Engagement;
- Head of Area / Head of Unit e Tribe Leader;
- Direttori Territoriali, Direttore Territorio Direct, Direttore Client Service Center, Responsabile LC Network, Responsabile Wealth Management, Responsabile Operations, Responsabile Rete Intensive Care.

Tale facoltà dovrà essere esercitata, ove previsto, nel rispetto dei criteri e delle regole stabilite per l'esercizio della firma sociale e del potere deliberativo.



6. FATTISPECIE OPERATIVE A FIRMA SINGOLA

Le fattispecie operative a firma singola sono le seguenti:

1. contratti di finanziamento di qualunque specie e fidejussioni passive per importi unitari non superiori a Euro 500.000 o controvalore;
2. certificazione del datore di lavoro per i compensi corrisposti nell'anno, per il TFR e per le

² Limitatamente ai processi creditizi interamente digitalizzati, la firma congiunta può intendersi apposta nel caso in cui almeno due soggetti/esponenti, abilitati dalla Banca alla firma sociale, siano intervenuti nel processo tra il momento della delibera ed il momento della sottoscrizione dell'atto, fermo restando che al momento della sottoscrizione tale atto non abbia subito variazioni nel suo contenuto finale e definitivo, come validato al momento della delibera.

anticipazioni al TFR corrisposte nell'anno (CUD);

3. girata e quietanza per qualsiasi titolo su cambiali, vaglia cambiari, postali (ordinari e telegrafici), su fedi di credito, su assegni bancari ordinari, circolari e postali ed altri recapiti di banca o di commercio, su certificati definitivi o provvisori di titoli di Stato, obbligazionari o azionari, su buoni del Tesoro e su ricevute provvisorie rappresentative di detti titoli, su fedi di deposito, note di pegno, polizze di carico e documenti in genere relativi a merci, senza limitazioni di cifra. Le quietanze sui vaglia, assegni bancari, effetti ed altri recapiti, le attestazioni a fronte di versamenti di imposte effettuati alla Banca quale delegata in forza di disposizioni legislative possono essere apposte, senza limite di cifra, anche dai dipendenti incaricati (appartenenti almeno alla 3a Area Professionale – primo livello retributivo). Le firme di quietanza o di girata apposte dalle Dipendenze su qualsiasi specie di titoli sono valide quand'anche i titoli medesimi siano intestati o girati genericamente alla "Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.";
4. certificazione degli interessi su prestiti concessi;
5. atti e scritti relativi all'esecuzione di pignoramenti e provvedimenti di sequestro di disponibilità, nei limiti di Euro 100.000, esistenti presso la Banca e/ o di documentazione relativa a rapporti creditizi di qualunque tipo; evasione di richieste di informativa giudiziaria e notifiche a Uffici Erariali;
6. emissione, nei limiti di Euro 500.000, di libretti di deposito a risparmio, di certificati di deposito e simili, siano essi pertinenti alla Banca ovvero emessi per conto delle Società del Gruppo o comunque controllate o di terze istituzioni creditizie. Tali documenti saranno controfirmati da un dipendente incaricato (appartenente almeno alla 3a Area Professionale – primo livello retributivo);
7. autentica della firma di girata su titoli azionari ai sensi dell'art. 12 del R.D. 29 marzo 1942 n. 239;
8. emissione di ricevute di deposito di titoli a custodia, a garanzia e per anticipazione, senza limitazione di importo; sottoscrizione di contratti di locazione e tessere di riconoscimento per cassette di sicurezza. Tali documenti, con esclusione delle sole "tessere di riconoscimento", saranno controfirmati da un dipendente incaricato (appartenente almeno alla 3ª Area Professionale – primo livello retributivo);
9. emissione di assegni circolari senza limitazione di importo;
10. corrispondenza che contenga disposizioni di natura amministrativa riguardanti trasferimenti di titoli tra unità operative della Banca o incasso dividendi;
11. emissione di assegni a carico di Corrispondenti esteri fino al limite di Euro 275.000 o controvalore;
12. lettere accompagnatorie di titoli, di effetti, di assegni, di vaglia postali e bancari, di valori in genere, di estratti conto (conti correnti e conti titoli) e di documenti di qualsiasi natura senza



000324

- limitazione di importo;
13. certificazione delle ritenute di acconto;
 14. contratti anche pluriennali di qualunque specie, fino all'importo unitario di Euro 50.000 o controvalore annuo;
 15. corrispondenza e/ o contratti con terzi afferenti il rilascio delle carte di debito e di credito, l'apertura, la modifica, la cessazione di conti correnti e di rapporti in genere, anche di Società del Gruppo;
 16. atti connessi e/ o conseguenti a contratti di finanziamento, frazionamenti, rinunce e riduzioni di ipoteche o privilegi;
 17. corrispondenza che rivesta carattere di comunicazione, informazione, richiesta di notizie, sollecito ovvero costituisca accompagnatoria di documenti e di valori, esclusi comunque gli atti e scritti comportanti assunzione di impegni o di spesa per la Banca (tale fattispecie può essere esercitata a firma singola anche da tutto il personale della Banca appartenente alla 3a area professionale, indipendentemente dai casi di assenza/ impedimento);
 18. consensi a cancellazioni ipotecarie;
 19. corrispondenza da inviare alla clientela in risposta ai reclami ricevuti;
 20. certificazione delle posizioni in essere presso la BNL da inoltrare alle società di revisione incaricate della certificazione del bilancio del Cliente/ Banche Corrispondenti;
 21. crediti documentari di qualunque specie per importi unitari fino a Euro 200.000 o controvalore;
 22. lettera raccomandata di segnalazione alle Prefetture Territoriali di infrazione ai sensi della Legge 386/90 relative alla Centrale di Allarme Interbancaria;
 23. lettera raccomandata di comunicazione al correntista di preavviso di revoca convenzione assegni (Legge 386/90);
 24. informativa operazioni eseguite (ex fissato bollato);
 25. lettera informativa fiscale e certificazione minusvalenze (capital gain);
 26. contabili delle rettifiche interessi e competenze su conti correnti in euro;
 27. contratto di cessione del credito fiscale fino all'importo unitario di Euro 500.000.



Per le fattispecie operative elencate può essere esercitata la firma singola da tutto il personale della Banca abilitato all'esercizio della firma sociale (incluso il personale delle Società del Gruppo BNL, di BNP Paribas e delle Società italiane ed estere di BNP Paribas distaccato presso le strutture centrali o periferiche della Banca stessa), in coerenza con il ruolo ricoperto, appartenente alle seguenti categorie:

- dirigenti e quadri direttivi;
- personale non direttivo ricoprente un ruolo di coordinamento formalizzato e/ o incaricate formalmente dell'offerta fuori sede;

000525

- 3a Area Professionale, per sostituzione limitatamente ai casi di assenza/ impedimento (ipotesi in cui la prestazione lavorativa del titolare diviene temporaneamente impossibile per una delle cause previste per legge, quali ad esempio infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, ferie, ecc.) del personale abilitato appartenente alla categoria contrattuale dei quadri direttivi o del personale non direttivo ricoprente un ruolo di coordinamento formalizzato;
- area professionale che ricopre il ruolo di HR Business Partner per l'ambito di competenza.

Inoltre la firma singola può essere esercitata per le fattispecie elencate in precedenza, anche dai Consulenti Finanziari legati alla Banca da un rapporto di Agenzia incaricati dell'offerta fuori sede iscritti all'Albo dei Consulenti Finanziari, e dai Financial Bankers iscritti all'Albo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi (OAM - Organismo Agenti e Mediatori), esclusivamente ai fini della sottoscrizione degli atti previsti nella modulistica contrattuale standard della Banca.

Si precisa che i dipendenti abilitati alla firma sociale sono automaticamente autorizzati all'esercizio della firma singola per tutte le facoltà operative sopra indicate, senza necessità di specifica previsione in delibera, in relazione all'attività svolta.



OMISSIS

000353

OMISSIS



Non essendovi alcun argomento al punto 11) "Varie ed eventuali" all'ordine del giorno e altro da dibattere o da deliberare, la Presidente, nel formulare a tutti i Consiglieri e Sindaci i migliori auguri di buone festività, dichiara tolta la seduta alle ore 13.05.

IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE

Repertorio n. 13968

Io sottoscritto **Avv.to Salvatore FEDERICO** Notaio in Roma con studio in via Cassiodoro n. 1/A, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

certifico

che quanto precede è stato da me estratto dal Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione (seduta del 21 dicembre 2023) della **BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.** (società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico BNP Paribas S.A. - Parigi), con sede in Roma viale Altiero Spinelli n. 30, capitale sociale euro 2.076.940.000,00 interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Roma ed al REA con il n. 1156071, codice fiscale e partita IVA n. 09339391006, iscritta all'Albo delle Banche, iscritta all'Albo delle Banche, capogruppo del Gruppo bancario BNL, iscritta all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al numero 1005, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, libro regolarmente vidimato e tenuto ai sensi di legge.

Certifico che le parti omesse non modificano quanto sopra riportato.
Roma 26 gennaio 2024





Notaio
Salvatore FEDERICO

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico
(art.22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82-art.68-ter. legge 16 febbraio 1913, n.89)

Certifico io sottoscritto Avv. Salvatore FEDERICO Notaio in Roma iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 21 aprile 2024, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority) che la presente copia, composta di tredici pagine e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico da me autenticato, allegato sotto la lettera "A" all'atto rep. 13989/8387 del 31 gennaio 2024 registrato il 31 gennaio 2024 al n. 3031 serie 1T, presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2, conservato nei miei rogiti.

Roma il 1 febbraio 2024, nel mio Studio Via Cassiodoro 1/a

File firmato digitalmente dal Notaio Salvatore FEDERICO